



COMUNITA' MONTANA

“MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

N. 0035 del 21/02/2005

OGGETTO:

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DELL'ENTE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI.

Pubblicata all'albo il **8 MARZO 2005** prot. **143**

L'anno duemilacinque addì ventiuono del mese di febbraio alle ore 18:30

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

| N. | Cognome Nome | Carica | Pr |
|----|---------------------|------------|----|
| 1 | FRATANGELO GIOVANNI | PRESIDENTE | Si |
| 2 | MESSERE NICOLA | VICE PRESI | Si |
| 3 | MARASCA GIOVANNI | ASSESSORE | Si |
| 4 | CERIO ANTONIO | ASSESSORE | Si |
| 5 | CALARDO MARIO | ASSESSORE | Si |
| 6 | ONORATO FERDINANDO | ASSESSORE | -- |
| 7 | MUCCINO FRANCESCO | ASSESSORE | Si |

PRESENTI 6 ASSENTI 1

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione, predisposta dal competente Ufficio su indicazione del Presidente;

ATTESO di dover procedere all'applicazione dell'art. 86, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 12 del Ccnl 12/2/2002 della dirigenza che prevedono, rispettivamente, l'obbligo e la possibilità di assicurare gli amministratori e i dirigenti contro i rischi derivanti da responsabilità civile, con esclusione delle ipotesi di colpa grave e dolo.

VISTO l'art. 93, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 stabilire testualmente che «per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato», e gli artt. 22 e 23 del Tu n. 3/1957 sancire l'obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi.

CONSIDERATO che appare chiaro come la facoltà per gli amministratori e l'obbligo di intervento a favore dei propri dirigenti scaturisce dalle norme di legge e dalla normativa contrattuale proprio per salvaguardare la posizione economica dei medesimi soggetti i quali, peraltro, potrebbero essere costretti ad anticipazioni di spese legali o al risarcimento dei danni (per condanne non definitive o a seguito di provvedimenti cautelari) potenzialmente non sopportabili o eccessivamente onerosi per gli stessi dipendenti e amministratori, in base alla propria capacità economica.

TENUTO CONTO che in tale contesto, la stipula di contratti di assicurazione consente all'Amministrazione di non farsi carico del peso economico dei procedimenti a carico dei dirigenti e degli amministratori e si risolve, comunque, in un risparmio per lo stesso Ente, il quale, pur sopportando l'onere ricorrente relativo al pagamento del premio assicurativo, si pone al riparo da esborsi, per condanne al pagamento di spese legali connessi all'eventuale riconoscimento di colpa (non grave) del dirigente o dell'amministratore e dal risarcimento del danno che, in ogni caso, si è prodotto nei confronti del terzo.

VISTO l'articolo 55 del Dlgs n. 165/2001 che prevede per i dipendenti pubblici restare ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. Con norma sostanzialmente analoga, l'art. 93, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 stabilisce che per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

RITENUTO, nel merito, notare, ai fini della valutazione dell'opportunità di una copertura assicurativa, come la giurisprudenza abbia rilevato che il pubblico dipendente «risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave ferma restando la responsabilità diretta della P.A. verso il danneggiato (Trib. Genova 27/6/1988), e, conseguentemente la stessa risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell'agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva del danno (v. Cass. Civ. sez. III, 25/3/1997, n. 2605).

RILEVATO che la limitazione della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici al dolo o alla colpa grave è stata oggetto della sent. 11/11/1998, n. 371, della Corte Costituzionale, che ha evidenziato come intento della norma sia predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie lo svolgimento dell'attività amministrativa.

VISTA, altresì, la sentenza n. 707/A in data 5 aprile 1991 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, testualmente così si pronuncia: "la copertura assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante, con esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall'assicurare anche altre evenienze dannose, le quali, non connesse all'espletamento del mandato, debbono restare a carico delle persone fisiche degli amministratori" e dei dipendenti pubblici.

DATO ATTO che la norma risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato pubblico e quanto a carico dell'amministratore o dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti e per gli amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo.

ATTESO di aver interessato, a tal proposito, la UNICOLSULT Insurance Brokers, con la quale l'amministrazione intrattiene un contratto di assistenza nella scelta dei vari sistemi assicurativi di interesse pubblico e che in data 10.02.2005 ha sottoposto a nostra valutazione il preventivo di spesa di seguito riportato:

| Prg | OGGETTO ASSICURAZIONE | COSTO ANNUO |
|---------------|--|--------------------|
| 1 | Responsabilità civile dell'Ente v/terzi e v/prestatori d'opera | 5.500,00 |
| 2 | Infortuni (danni alla persona) in cui possono incorrere gli amministratori (Presidente, assessori e consiglieri) nell'espletamento del mandato | 3.700,00 |
| 3 | Infortuni (danni alla persona) in cui possono incorrere i conducenti dei veicoli privati usati per motivi di servizio | 200,00 |
| 4 | Kasco (danneggiamento del veicolo per causa fortuita e violenta) e rischi diversi (incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, sociopolitici, ecc.) veicoli privati usati da amministratori e dipendenti per motivi di carica o di servizio | 2.600,00 |
| TOTALE | | 12.000,00 |

Per la responsabilità personale degli amministratori (Presidente, assessori e consiglieri), del Segretario Generale e dei responsabili di posizione organizzativa, le condizioni migliori, come mix di prezzo e garanzie sono offerte dai Lloyds di Londra, che rilasciano le polizze alle condizioni di seguito specificate:

1. **Danni risarcibili:** danni patrimoniali arrecati a terzi, fra questi compreso l'Ente di appartenenza dell'assicurato e, più in generale, la P.A. (c.d. danno erariale); per i dipendenti tecnici la garanzia copre anche i danni materiali a persone e/o a cose.
2. **Massimale:** €500.000,00 pro-capite;
3. **Retroattività della garanzia:** 5 anni per i tecnici e illimitata per tutti gli altri.
4. **Garanzia postuma:** due anni per tutti.
5. **Durata del contratto:** un anno, senza tacito rinnovo.
6. **Premio annuo pro-capite:** €540,00 per i tecnici ed €190,00 per tutti gli altri.

RICORDATO che l'Ente si fa carico solo dell'onere relativo all'assicurazione della responsabilità civile, escluso il dolo e la colpa grave;

ACQUISITE, da parte del Presidente, le richieste espresse dei signori:

Amministratori:

Giovanni Fratangelo
Antonio Cerio
Giovanni Marasca
Messere Nicola
Onorato Ferdinando

Segretario generale:

Giuseppe Murgolo

Posizioni Organizzative:

Antonio Fratangelo
Nicola D'Elisiis

per estendere la garanzia anche alla responsabilità civile per colpa grave, nonché alla responsabilità amministrativa e/o contabile, con onere a loro carico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

Con voto unanime espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1)- di autorizzare la UNICOLSULT Insurance Brokers a stipulare le seguenti coperture assicurative per dipendenti ed amministratori:

| Prg | OGGETTO ASSICURAZIONE |
|------------|--|
| 1 | Responsabilità civile dell'Ente v/terzi e v/prestatori d'opera |
| 2 | Infortuni (danni alla persona) in cui possono incorrere gli amministratori (Presidente, assessori e consiglieri) nell'espletamento del mandato |
| 3 | Infortuni (danni alla persona) in cui possono incorrere i conducenti dei veicoli privati usati per motivi di servizio |
| 4 | Kasco (danneggiamento dei veicolo per causa fortuita e violenta) e rischi diversi (incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, sociopolitici, ecc.) veicoli privati usati da amministratori e dipendenti per motivi di carica o di servizio |

2)- di prendere atto che la spesa annua presunta è pari ad €12.000,00 da imputarsi all'intervento 1010103 cap.1532 del corrente bilancio di previsione in corso di approvazione;

3)- di segnalare alla UNICOLSULT Insurance Brokers che i sigg.ri:

Amministratori:

Giovanni Fratangelo
Antonio Cerio
Giovanni Marasca
Messere Nicola
Onorato Ferdinando

Segretario generale:

Giuseppe Murgolo

Posizioni Organizzative:

Antonio Fratangelo
Nicola D'Elisiis

hanno chiesto di estendere la garanzia anche alla responsabilità civile per colpa grave, nonché alla responsabilità amministrativa e/o contabile, con onere a loro carico;

4)- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento amministrativo (art. 4 della Legge 7.8.1990, n. 241) è il Segretario Generale;

5)- di autorizzare il responsabile finanziario a trattenere sulla retribuzione dei sigg.ri Giuseppe Murgolo, Antonio Fratangelo e Nicolino D'Elisiis, la quota del premio annuo a loro imputabile;

6)- di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti alla presente deliberazione, saranno adottati dal Responsabile del servizio finanziario in forma di "determinazioni" art. 183, comma 9, del T.U.E.L. n.267/2000;

7)- di disporre che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U.;

8)- di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^comma, del T.U.E.L. n.267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole .

Li, 21/02/05

SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

ART. 183 COMMA 4 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 21/02/05

IL RAGIONIERE
F.TO Antonio FRATANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Li, 21/02/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO GENERALE N. |____|

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il _____
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il _____

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO dr. Giuseppe MURGOLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE